

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 30 marzo 2017, 202/2017/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 APRILE – 30 GIUGNO 2017 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
 - 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
 - a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² del corrispettivo *PPE*;

 - 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
 - 2.1 Il TIV prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
 - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
 - 2.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto come esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.
- Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
- la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 2.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
- del'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - dell'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 2.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE*, fissato pari a 0,180 c€/kWh con riferimento all'intero anno 2017, viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*².

3. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 3.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la delibera dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dall'1 gennaio 2017, riguardano:
- il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;

- b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito delle quantificazioni del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento¹;
- c) la fissazione, relativamente a tutto l'anno 2017, dei livelli di alcuni corrispettivi che concorrono a determinare l'elemento *PE* e l'elemento *PD*.
- 3.3 Relativamente alla lettera c) del punto 3.2, la deliberazione 633/2016/R/eel ha definito, con riferimento all'anno 2017:
- il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fissandolo pari a 0,0148 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali;
 - il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, fissandolo pari a 0,0194 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali;
 - il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0447 c€/kWh;
 - il valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD*, fissandolo pari a 0,0044 c€/kWh.
- 3.4 Rispetto alle suddette novità introdotte con la deliberazione 633/2016/R/eel, trovano invece conferma le attuali modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 3.5 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)².
- 3.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.5, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo

¹ Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

² Ad eccezione di quanto riportato al punto 3.8, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.7 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.5, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.8 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.9 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 3.10 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 3.9 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.8, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.10 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.8, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.11 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 3.12 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 3.11 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.13 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 3.14 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 3.8, lettera c) e 3.13 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 3.7.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 3.15 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 3.16 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni del 9 marzo 2017 (prot. Autorità n. 9492 del 10 marzo), 14 marzo 2017 (prot. Autorità n. 12174 del 27 marzo 2017)

e le informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità n. 7660 del 27 febbraio 2017), 21 marzo 2017 (prot. Autorità 11201 del 21 marzo 2017) (di seguito: comunicazione del 21 marzo 2017) nonché i valori già fissati dalla deliberazione 633/2016/R/eel, così come indicati nel precedente punto 3.3.

- 3.17 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 3.18 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela³ è risultata pari a circa 52,5 TWh per l'anno 2017, e di circa 12 TWh con riferimento al trimestre 1 aprile - 30 giugno 2017.
- 3.19 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati nel punto 3.3, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente Unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario.
- 3.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo aprile-giugno 2017), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a 41,57 €/MWh.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel secondo trimestre del 2017

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
4,16	4,22	4,49

- 3.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente Unico e la stima dei costi di dispacciamento sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.

³ Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese (clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

3.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

3.23 I valori riportati nella tabella 2, che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22:
 - i. lettera a), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione del 21 marzo 2017;
 - ii. lettera b), deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 201/2017/R/eel;
 - iii. lettera c), è pari al valore fissato dall'Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;
 - iv. lettere d), e) ed f), sono fissati per l'anno 2017 dalla deliberazione 815/2016/R/eel;
 - v. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vi. lettera h), è pari al valore fissato dall'Autorità con deliberazione 633/2016/R/eel, così come riportato al punto 3.3;
 - vii. lettera i), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione del 21 marzo 2017;

- b) il contributo al funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base dei valori di preventivo economico 2015 trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione del 21 aprile 2015, prot. Autorità 13261 del 24 aprile 2015.

Tabella 2: Stima dei costi di dispacciamento nel secondo trimestre del 2017

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
1,32	1,32	1,31

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 3.24 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED* è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 3.25 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁴.
- 3.26 In termini operativi, nell’aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità. L’aliquota è quindi dimensionata in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 3.27 Il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativi ai trimestri precedenti a quello in aggiornamento;
 - la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 3.28 Nell’ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi al primo trimestre 2017 sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, per il quale i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell’Autorità, rispettivamente, per i mesi di febbraio e marzo. Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione del suddetto recupero.

⁴ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 4.

- 3.29 Con riferimento alla parte relativa ai costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
- a) i dati di pre-consuntivo di fabbisogno orario trasmessi dall'Acquirente Unico, risultato per il primo trimestre 2017 pari a circa 15,0 TWh;
 - b) relativamente ai costi di acquisto di energia elettrica, l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità. Tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN⁵;
 - c) relativamente ai costi di dispacciamento, i livelli dei corrispettivi di dispacciamento che risultano dai dati di pre-consuntivo comunicati da Terna, ivi incluso il valore di *uplift* pubblicato da Terna a gennaio 2017 e applicato agli utenti del dispacciamento, a valere sul primo trimestre dell'anno⁶.
- 3.30 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nel primo trimestre 2017 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese del trimestre medesimo, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 3.31 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel primo trimestre 2017, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica fornita, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2017 e definiti dalla deliberazione 818/2016/R/eel.

⁵ Sono stati altresì presi in considerazione i valori fissati per l'anno 2017 relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri finanziari e dei costi di funzionamento di Acquirente unico (si veda il punto 3.3)

⁶ Sono stati altresì presi in considerazione i valori fissati per l'anno 2017 relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri di sbilanciamento e per l'aggregazione delle misure (si veda il punto 3.3)

3.32 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.

3.33 In considerazione di quanto sopra esposto:

- a) relativamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, è stato stimato un recupero con segno positivo in misura pari a circa 201 milioni di euro;
- b) relativamente ai costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela l'importo totale da recuperare è stato stimato con segno positivo in misura pari a circa 15 milioni di euro.

Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da trasferire ai clienti finali gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono state calcolate sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela nel periodo aprile-settembre 2017 e sono risultate, rispettivamente, pari a 0,920 cent€/kWh e a 0,068 cent€/kWh.

3.34 L'ammontare da recuperare relativo ai costi di acquisto dell'energia elettrica, risulta essere particolarmente elevato in conseguenza del verificarsi di eventi straordinari, associati al fermo per manutenzione di numerosi gruppi nucleari francesi, i cui effetti in termini di forti rialzi delle quotazioni dell'energia elettrica, sono stati notevoli già a partire dagli ultimi mesi del 2016, a cui si è aggiunta l'ondata di freddo che ha interessato l'Europa nel mese di gennaio 2017.

4. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

4.1 Come ricordato al capitolo 2, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*¹ e *PPE*², relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2015) e l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2016).

4.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica

destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:

- a) l'elemento PPE^1 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - b) l'elemento PPE^2 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 4.3 In base alla deliberazione 633/2016/R/eel, il corrispettivo PPE è stato posto, con riferimento all'anno 2017, pari a 0,180 c€/kWh. Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la ripartizione del corrispettivo PPE negli elementi PPE^1 e PPE^2 .
- 4.4 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per l'anno 2015, la Cassa non ha comunicato variazioni rispetto a quanto già indicato con la comunicazione del 29 novembre 2016, prot. Autorità 35482⁷.
- 4.5 Con riferimento all'anno 2016, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2016 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi PED .
- 4.6 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2016 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati risultano disponibili e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.7 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi PED è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁸ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

⁷ Per maggiori dettagli si veda la Relazione tecnica alla deliberazione 29 dicembre 2016. 818/2016/R/com.

⁸ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.8 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.9 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2016, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2016 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 4.10 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un fabbisogno di gettito a oggi quantificabile in circa 117 milioni di euro. Tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2016 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2017, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2016.

Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017

- 4.11 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a determinare, con riferimento al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2017, gli elementi del corrispettivo *PPE*, – tenendo conto che tale corrispettivo è complessivamente pari a 0,180 c€/kWh per l'anno 2017.
- 4.12 Alla luce di tale vincolo, la determinazione è stata effettuata in modo da massimizzare il gettito ottenibile, in particolare adeguando l'elemento *PPE*¹ alle esigenze di gettito e definendo, per differenza, l'elemento *PPE*². Di conseguenza i nuovi valori risultano i seguenti:
- a) il valore dell'elemento *PPE*¹ è fissato pari a -0,039 centesimi di euro/kWh;
- b) il valore dell'elemento *PPE*² è fissato pari a 0,219 centesimi di euro/kWh.

30 marzo 2017

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca